

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS, VALLI DI SUSA - LANZO – SANGONE – CHISONE – PROVINCIA DI TORINO"

PREMESSA

Dopo la vittoriosa guerra di Liberazione '43-45, ad opera di un gruppo di ex partigiani della zona, è stata organizzata una manifestazione annuale al Colle del Lys dove un cippo, realizzato e ristrutturato nel 1947, ricordava i partigiani Caduti.

Nel 1954 si costituì un Comitato promotore per glorificare i 2024 Caduti Partigiani e civili delle valli Susa, Sangone, Lanzo, e Chisone, mediante la costruzione di un Monumento.

Nel decennale della Liberazione avveniva l'inaugurazione del monumento ed il comitato assunse il nome di "Comitato per le Onoranze ai 2024 Caduti Partigiani".

Nel 1977 venne fatta una ricerca storica sulle Formazioni che operarono nelle 4 valli per individuare il numero preciso dei caduti (Valle Susa n.718; Valli di Lanzo n. 704; Val Sangone n. 422; Val Chisone n.180).

Sul basamento in ferro che circonda il Monumento sono incisi i nomi delle Formazioni partigiane e il numero complessivo dei caduti per la Libertà d'Italia, n. 2024.

Con il verbale n. 32 del 16/06/1988 la Giunta Provinciale di Torino prese in carico il Monumento eretto sul terreno della Provincia stessa, mentre il Comitato del Colle del Lys se ne assunse la cura dato il grande significato storico che il Monumento stesso rappresenta nel quadro della storia per la conquista della Libertà, per la Zona e per il Paese.

L'impegno di allora viene perpetuato dal Comitato per la Resistenza del Colle del Lys.

L'Associazione adotta come logo il monumento ai 2024 caduti unito a cerchio contenente la colomba della pace sul filo spinato e simbolo della pace.

Art. 1 – Costituzione

Per iniziativa dei rappresentanti delle diverse associazioni partigiane della Resistenza, delle organizzazioni socio-culturali operanti nelle Valli Susa – Lanzo – Sangone – Chisone, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Comitato Resistenza Colle Del Lys, Valli Di Susa, - Lanzo – Sangone – Chisone – Provincia di Torino", siglabile "Comitato Resistenza Colle del Lys".

Art. 2 – Sede

La sede legale dell'Associazione è istituita nel Comune di Rivoli (TO).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, purché non sia trasferita fuori dal Comune di Rivoli.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede sociale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea dei soci comunicando tempestivamente il trasferimento dalla sede legale presso i registri nei quali l'associazione è iscritta. Inoltre, potranno essere istituite sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo per decisione dell'assemblea dei Soci. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui

all'articolo 3 comma 190 della legge 23.12.96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto a fini di utilità sociale.

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà avvenire con il voto palese dei $\frac{3}{4}$ dell'assemblea dei soci.

Art. 4 – Finalità e oggetto sociale

Il “Comitato Resistenza Colle del Lys” è un'Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 07/12/2000 n. 383, libera, autonoma, democratica, apartitica e senza finalità di lucro, che si avvale prevalentemente dell'attività personale, volontaria, libera e gratuita dei propri soci.

L'Associazione si adopera per affermare i valori ideali della Resistenza, Libertà, Giustizia, Pace, ispiratori della Costituzione Italiana.

Le finalità prioritarie dell'Associazione sono:

- Organizzare tutti gli anni, la prima domenica di luglio, la manifestazione del Colle del Lys per perpetuare la memoria dei 2024 caduti per la Libertà ed il ricordo del drammatico rastrellamento nazifascista del 2 luglio 1944 al Colle del Lys.
- Promuovere la formazione di patrimoni culturali ed educativi legati alla lotta di liberazione 1943 – 1945 ed ai movimenti di liberazione e di emancipazione dell'umanità.
- Istituire, promuovere ed organizzare progetti, manifestazioni, convegni, seminari, mostre, centri di documentazione e ricerca, libere iniziative didattiche e formative, borse di studio, opportunità di incontro, scambio reciproco e conoscenza tra le genti, valorizzare a tutti i livelli – locale, nazionale, internazionale – il grande contributo del movimento partigiano e antifascista alla causa della Resistenza, del progresso sociale e della pace.
- Mantenere e sviluppare il senso ed i vincoli di fratellanza e di collaborazione tra Resistenti italiani e di altri paesi, tra familiari dei partigiani e delle vittime dei terrorismi.
- Promuovere iniziative di informazione, formazione ed educazione sociale rivolte alle nuove generazioni ed alle scuole nel quadro dei principi della Costituzione Italiana, della Costituzione Europea e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, per un'Europa dei popoli e per un mondo solidale.
- Promuovere lo sviluppo di una cultura di pace, finalizzata alla risoluzione non violenta dei conflitti, che contribuisca al superamento dei disequilibri tra paesi ricchi e paesi poveri per l'affermazione della giustizia sociale e della legalità internazionale, anche attraverso l'istituzione di scuole di pace e l'adesione ad organismi internazionali di cooperazione.
- Intraprendere e gestire iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale, della produzione artistica e della cultura materiale, tradizionale ed emergente, nonché la realizzazione e la gestione di ecomusei e di progetti che favoriscano reti e rapporti di sviluppo sostenibile dei sistemi urbani, rurali e montani, promuovendo i territori e le biodiversità.
- Sostenere e stimolare la democrazia partecipativa, la cittadinanza attiva e consapevole valorizzando e collaborando con gli attori (associazioni, partiti, sindacati, organizzazioni sociali), le istituzioni e le autonomie locali, le reti sociali nazionali ed internazionali per rendere protagoniste le comunità nelle scelte locali e globali.
- Collaborare con istituzioni pubbliche e private, associazioni, enti, mezzi di comunicazione che facilitino il raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 5 – Composizione dell'Associazione

Possono far parte dell'Associazione tutti i Resistenti che in Patria o all'estero abbiano contribuito con la loro azione diretta alla lotta contro il nazifascismo. Inoltre, possono far parte dell'Associazione le Istituzioni democratiche, le associazioni ed organizzazioni culturali, scolastiche e sociali, gli enti locali ed i cittadini che si impegnino nella realizzazione di quegli ideali caratterizzanti i fini e gli scopi di questo Statuto.

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti. Tutti i soci godono dei medesimi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione ed essere eletti negli stessi. Inoltre, i soci hanno diritto di informazione e controllo stabilito dalle leggi, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita.

Le quote ed ogni altro contributo associativo versati da ciascun socio sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa salvo il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del presente articolo, consentendo facoltà di replica.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – Organi direttivi ed amministrativi

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo,
- il Comitato Esecutivo;

- la Presidenza (Presidente e due Vice Presidenti);
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato dei Garanti;

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, regola la vita dell'Associazione; L'assemblea formata dai soci in regola con il pagamento della quota associativa viene convocata dal Presidente a mezzo avvisi scritti, oppure telefonici o con altri di comunicazione in caso di urgenza, sentito il Consiglio Direttivo, che ne fissa il luogo e l'ordine del giorno. Si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo oppure lo richieda almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega. Ogni socio non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il mese di maggio per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'anno corrente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può venire convocata nel maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto economico-finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Il rendiconto economico-finanziario deve riprodurre in modo fedele e veritiero la situazione economica e finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto deve inoltre fornire illustrazione della situazione patrimoniale dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la metà più uno dei soci e in seconda convocazione che deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima OPPURE che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualsiasi sia il numero dei presenti. e le delibere dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati .

Sono compiti dell'Assemblea:

- stabilire l'ammontare della quota associativa;
 - discutere, approvare il programma annuale e decidere su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - discutere e approvare i rendiconti economici e finanziari annuali nonché i bilanci previsionali;
 - eleggere e revocare i membri del consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori, del Collegio dei Probiviri e del comitato dei garanti;
 - dare applicazione alle sanzioni disciplinari proposte dal Collegio dei Probiviri;
 - nominare, se del caso, un presidente Onorario individuato nel campo della Resistenza, delle Istituzioni o della Cultura, nonché eventuali soci onorari distintisi nei campi medesimi,
 - istituire il "Comitato per le onoranze dei 2024 Caduti delle 4 Valli, che sovrintenderà all'organizzazione dell'annuale manifestazione di cui al 1° comma –art. 4;
- deliberare l'esclusione dei soci;

- approvare i rimborsi massimi previsti per i membri del Comitato direttivo ed eventualmente per i soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'associazione. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate;
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.
- deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve effettuarsi con le modalità previste per dall'art. 7 del presente statuto; i suoi compiti sono:

- modificare lo statuto con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti in assemblea;
- deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, per il quale viene comunque richiesto il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci dell'Associazione.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

E' nominato dall'assemblea ed è composto da un minimo di ventuno membri di cui almeno quattro costituiscono la rappresentanza delle quattro Valli indicate all'articolo 1.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i singoli membri possono essere rieletti. Si riunisce di norma una volta al mese e per la validità delle riunioni valgono le norme richiamate all'art. 7.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere fra i propri membri, il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
- eleggere una segreteria esecutiva per attuare il programma di attività approvato dall'Assemblea;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- provvedere all'ordinaria amministrazione predisponendo i rendiconti economici e finanziari ed i bilanci previsionali ;
- predisporre il programma di attività da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- adottare provvedimenti urgenti di carattere procedurale, amministrativo o contabile nell'interesse dell'Associazione ,
- elaborare programmi alternativi o aggiuntivi ad integrazione del programma annuale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- sottoporre all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati;
- provvedere alla richiesta di contributi presso gli Enti pubblici e privati per il finanziamento delle attività definendo idonee forme di collaborazione;
- istituire eventuali coordinamenti territoriali o delegazioni territoriali per il miglior funzionamento dell'Associazione sul territorio.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni anche non consecutive del Consiglio Direttivo, decadrà da membro del Consiglio Direttivo e verrà sostituito da altro membro nominato dal Consiglio Direttivo stesso, salvo successiva ratifica da parte della prima Assemblea dei Soci.

Art. 9 – Il comitato Esecutivo

E' composto dai membri della presidenza (n. 3), dal Segretario, dal Tesoriere e da due membri del Consiglio Direttivo dallo stesso nominati.

- Dà esecuzione ai programmi proposti dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea;

- Predisporre progetti o iniziative, richiamate dall'articolo 4, da presentare al Consiglio Direttivo;
- Segue lo svolgimento della normale amministrazione dell'Associazione;
- Si riunisce, di norma, settimanalmente e per la validità delle sedute valgono le norme dell'art. 7.

Art. 10 – Il Presidente e i Vice Presidenti

- Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di impedimento le sue funzioni sono assunte da uno dei due Vice Presidenti, secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- firmare congiuntamente con il Segretario i verbali degli organi sociali, la corrispondenza, i documenti contabili ed amministrativi, salvo delegare alla firma altro membro del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il Segretario

Collabora con il Presidente nella redazione della corrispondenza e compila i verbali che sottoscrive con il Presidente stesso.

Segue lo svolgimento dell'attività del Consiglio Direttivo fornendo la propria collaborazione per la predisposizione dei programmi, dei preventivi e delle procedure.

Art. 12 – Il Tesoriere

Provvede alla tenuta della contabilità ed ai rapporti con gli istituti di credito, compila i consuntivi e le relazioni relative ai bilanci da sottoporre ai Revisori.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dura in carica quanto il consiglio Direttivo. I suoi membri (tre effettivi e due supplenti) sono rieleleggibili.

I revisori accertano la regolarità dei bilanci e possono procedere in qualsiasi momento ad accertamenti.

I revisori sottoscrivono il Rendiconto Economico-Finanziario e redigono un'apposita relazione al riguardo.

Possono essere eletti Revisori anche persone estranee all'Associazione.

Art. 14 – Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri (composto da tre membri effettivi e due supplenti) determina eventuali sanzioni disciplinari nei confronti di quei soci che abbiano commesso azioni, atti disonorevoli o contrari alle norme dello Statuto o offensivi per l'immagine dell'Associazione.

Sono previste sanzioni di richiamo scritto, sospensione, espulsione.

I soci interessati possono ricorrere all'Assemblea contro i provvedimenti proposti dai probiviri entro il termine dei 30 giorni dalla comunicazione scritta; la decisione definitiva avverrà nei successivi 60 giorni.

Art. 15 – Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto da tre a sette membri, secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, che elegge anche il suo Presidente.

Il Comitato dei Garanti ha la funzione di monitorare costantemente il perseguimento delle finalità statutarie ed istituzionali da parte dell'Associazione. A tal fine, esso partecipa alle riunioni di tutti gli organi sociali dell'Associazione ed esprime pareri, indicazioni e proposte, che dovranno di volta in volta essere verbalizzate.

Il Comitato dei Garanti redige annualmente una propria relazione da presentare all'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 16 – Patrimonio dell'Associazione

E' costituito dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione (pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo).

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

L'Associazione provvede all'ordinaria amministrazione con proventi derivanti da quote o contributi degli associati, da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di altri Enti o Istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea e di organismi internazionali, da prestazioni di servizi convenzionati, da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, da erogazioni liberali degli associati e dei terzi, da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività svolte dall'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Eventuali avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 17 – Altre disposizioni

Le prestazioni dei membri del Consiglio Direttivo sono volontarie e gratuite salvo casi particolari di rappresentanza o similari, dove il rimborso delle sole spese vive deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Nel corso della sua attività e nel rispetto della finalità di cui all'art. 4 l'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diverse disposizioni di legge.

L'Associazione potrà comunque, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o instaurare rapporti di lavoro parasubordinato o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalle leggi vigenti.